

MEF: regolamento per le fatture elettroniche emesse nei confronti della PA

27 Maggio 2013
Lucia Ripa

Con il DM 55/2013, pubblicato sulla G.U. del 22 maggio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze detta la disciplina speciale per le fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione. Gli elementi caratterizzanti riguardano le modalità di emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture.

La fattura elettronica sarà emessa in formato XML, con firma elettronica qualificata o digitale, **trasmessa a mezzo PEC o sistemi analoghi che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione della comunicazione e l'integrità del contenuto della stessa** oppure tramite altri sistemi dettagliatamente descritti nell'allegato B.

Il Sistema di Interscambio si interfaccia tra l'emittente ed il destinatario ed invia, in formato XML, dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione. Questo messaggio garantisce la messa a disposizione del messaggio e dei files allegati da chi invia rispetto a chi riceve.

Il Sistema di Interscambio controlla: **integrità del documento, nomenclatura ed unicità del documento, autenticità e validità del certificato di firma, conformità del formato alle specifiche tecniche, validità del contenuto della fattura.**

Le specifiche tecniche di dettaglio delle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio (www.fatturapa.gov.it).

Le fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni si differenziano rispetto alle altre, che, in attuazione della Direttiva 2010/45, sono state semplificate per eliminare gli ostacoli nei confronti della fatturazione elettronica.

Ricordiamo che per queste ultime l'autenticità dell'origine e dell'integrità del contenuto della fattura possono essere garantite alternativamente:

- a) mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione o prestazione ad essa riferibile;
- b) mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente;

c) mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità e l'integrità.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 3 aprile 2013, 55: Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte Generale del 22 maggio 2013, n.118)

Con il DM 55/2013, pubblicato sulla G.U. del 22 maggio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze detta la disciplina speciale per le fatture elettroniche emesse nei confronti della pubblica amministrazione. Gli elementi caratterizzanti riguardano le modalità di emissione, trasmissione e ricevimento delle fatture.

La fattura elettronica sarà emessa in formato XML, con firma elettronica qualificata o digitale, **trasmessa a mezzo PEC o sistemi analoghi che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione della comunicazione e l'integrità del contenuto della stessa** oppure tramite altri sistemi dettagliatamente descritti nell'allegato B.

Il Sistema di Interscambio si interfaccia tra l'emittente ed il destinatario ed invia, in formato XML, dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della trasmissione. Questo messaggio garantisce la messa a disposizione del messaggio e dei files allegati da chi invia rispetto a chi riceve.

Il Sistema di Interscambio controlla: **integrità del documento, nomenclatura ed unicità del documento, autenticità e validità del certificato di firma, conformità del formato alle specifiche tecniche, validità del contenuto della fattura.**

Le specifiche tecniche di dettaglio delle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture sono rese disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento sul sito del Sistema di Interscambio (www.fatturapa.gov.it).

Le fatture elettroniche emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni si differenziano rispetto alle altre, che, in attuazione della Direttiva 2010/45, sono state semplificate per eliminare gli ostacoli nei confronti della fatturazione elettronica.

Ricordiamo che per queste ultime l'autenticità dell'origine e dell'integrità del contenuto della fattura possono essere garantite alternativamente:

a) mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione o prestazione ad essa riferibile;

b) mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente;

c) mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità e l'integrità.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 3 aprile 2013, 55: Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (13G00097) - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte Generale del 22 maggio 2013, n.118)

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.